D.D.G. n. 1830

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE
DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
VISTO la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";
VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";
VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area 1/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le Giuseppa Savarino è stata nominata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
VISTO il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;
VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;

VISTO il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 6 comma 9 (come modificato dal D. Lgs. 104/2017 e poi dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020) che dispone "*Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all'autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura da avviare…[……]"* e l'art. 6 comma 9 bis che riporta *"Nell'ambito dei progetti già autorizzati, per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi si applica la procedura di cui al comma 9";*

VISTO il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTO il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 marzo 2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)";

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il decreto dell'11 maggio 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15 marzo 2012;

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114" che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l'art.27-*bis* riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);

VISTO il decreto legislativo 08/11/2021, n.199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;

VISTO il decreto legge 09/12/2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 02/02/2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

VISTO il decreto legge del 15/05/2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 1/07/2024, n. 101 (G.U. 13/07/2024, n. 163) recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale" e in particolare l'articolo 5 che introduce "Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo";

VISTO il decreto 21/06/2024 (GURI 2 luglio 2024 n. 153) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo del 25/11/2024, n. 190 recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 (24G00205)" e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTO il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 "Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 48 del 18/07/2012 "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale n. 11 del 12/05/2010";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore

Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato "A" alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;

VISTA la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante "Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche";

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (di seguito "C.T.S.");

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati *in primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 36/GAB del 23/02/2026;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)" con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell'Ambiente l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs.152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.Inc.A,), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303", successivamente aggiornato con il decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023 ed in ultimo con il decreto assessoriale n. 367/Gab del 30/12/2025;

VISTA la legge di stabilità regionale del 09/01/2025, n. 1 e in particolare l'art. 7 che ha aggiornato la tabella degli oneri istruttori dei procedimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni ambientali di cui al comma 3 dell'art. 91 della legge regionale del 07/05/2015, n. 9;

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dalla pubblicazione del 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla Deliberazione di Giunta n. 32 del 4 febbraio 2025, e successiva modifica di cui al decreto assessoriale n. 54/Gab del 23/02/2026;

VISTA la legge regionale 28 maggio 2026, n. 13, pubblicata nella GURS, Parte I, n. 25 del 05/06/2026, entrata in vigore il 20/06/2026, ed in particolare l'art. 4 recante "Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 in materia di attribuzioni dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente" che prevede, in virtù della novella dell'art. 8 della L.R. 29/12/1962, n. 28, al comma 1, lett. d) l'attribuzione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità delle autorizzazioni uniche di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, soggette alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza regionale; al comma 1, lett. m) l'esclusione, dalle competenze dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in materia di energia;

VISTA la Circolare/Direttiva congiunta dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (Dipartimento dell'Ambiente prot. n. 62023) e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (Dipartimento dell'Energia prot. n. 29358) del 06/08/2026, avente ad oggetto: "Disciplina istruttoria dei procedimenti di autorizzazione impianti FER in fase transitoria, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettere d) ed m), della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 28 maggio 2026, n. 13";

VISTA la nota 3719/GAB del 10/08/2026 con la quale l'Assessore ha attribuito all'Arch. Chiara Tomasino le funzioni di presidenza della CTS nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente C.T.S.;

VISTO il proprio D.A. n. 32/GAB del 19/02/2026 con il quale questo Assessorato ha reso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., parere favorevole di Valutazione di incidenza ambientale, livello II, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, e parere favorevole di conformità del Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo alle disposizioni del D.P.R. 127/2017 art. 24 comma 3, nell'ambito del Procedimento Autorizzativo Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2006 per il "*Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco 9395,88 kW, denominato "IMPIANTO FOTOVOLTAICO GELA" e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Gela, C.da Piano Mendola (CL)*", proposto dalla Società SOLAR PV 3 SRL;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 45808 del 12/06/2026 con la quale la Società SOLAR PV 3, nell'ambito del suddetto procedimento PAUR ha comunicato che E-Distribuzione S.p.A., con nota del 19/03/2026 (Codice Rintracciabilità 310438962), ha rilevato una difformità tra i dati di potenza riportati nel provvedimento di VIA, giusto D.A. n. 32/GAB del 19/02/2026, con la potenza nominale indicata nella domanda di connessione alla rete. Al fine di allineare la potenza dell'impianto a quella risultante dalla domanda di connessione, la Società ha pertanto chiesto di "*volere sospendere il procedimento di PAUR nella fase antecedente all'avvio dell'Autorizzazione Unica, per il tempo necessario alla conclusione una valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, D. Lgs. 152/2006, al fine di garantire la piena coerenza tra il provvedimento di VIA aggiornato e il futuro decreto di Autorizzazione Unica, ed evitare che il Dipartimento Energia valuti il progetto sulla base di dati di potenza difformi da quelli che saranno oggetto di aggiornamento"*;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 56398 del 17/07/2026 e successiva nota integrativa, acquisita al prot. DRA n. 57235 del 21/07/2026, con le quali la Società SOLAR PV SRL ha formalmente richiesto l'attivazione della procedura di valutazione preliminare prevista dall'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006, relativa alla "*Modifica del progetto denominato "Impianto Fotovoltaico Gela" relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Gela (CL) – procedura di PAUR n.2287 – consistente nell'adeguamento della potenza dell'impianto mediante utilizzo di moduli fotovoltaici più performanti, finalizzato all'allineamento dei parametri di potenza alla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata dal gestore di rete*", provvedendo a depositare, nella Sezione Integrazioni del Portale Ambientale – Codice Procedura 2287, la seguente documentazione:

- RS04EET0001A0 – AMM00 – Elenco documenti
- RS04IST0001A0 – AMM01 – Modulo attivazione istanza
- RS04ROI0001A0 – AMM02 – Ricevuta oneri istruttori ;
- RS04REL0001A0 – C22014S05-PD-RT-30-00 – Relazione Tecnica Generale Rimodulazione Impianto FV
- RS04EPD0001A0 – C22014S05-PD-EE-12-03 – Layout Impianto FV
- RS04EPD0002A0 – C22014S05-PD-EE-14-03 – Schema Elettrico Unifilare Impianto
- RS04GIS0001A0 – SF01 – SHAPE FILE

VISTI gli elaborati progettuali trasmessi e la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 91 della L.R. 9/2015 e s.m.i.. che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria, in adeguamento a quanto previsto dall'art.7 della L.R n.1 del 09/01/2025;

VISTA la nota prot. n. 60322 del 03/08/2026 del Servizio 1 DRA di questo Assessorato di richiesta alla C.T.S. di parere in merito alla natura sostanziale o meno della variante progettuale presentata dalla Società proponente;

ACQUISITO il parere C.T.S. n. 918/2026 del 10/09/2026, trasmesso al Servizio 1 di questo Dipartimento con nota

prot. n. 70503 del 18/09/2026, con il quale la C.T.S. ha ritenuto "*che la variante prevista di sostituzione del modulo fotovoltaico, originariamente individuato Longi Solar LR5-72HND-570M con il modulo DM655G12RTB66HSW, per il "Progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza nominale pari a 9395,88 KWP, denominato impianto fotovoltaico "Gela" da realizzarsi nel territorio del comune di Gela, c.da Piano Mendola, ricadente nel Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ed opere connesse di allaccio alla rete elettrica", non costituisce modifica sostanziale e non deve essere sottoposto né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art.23 del medesimo decreto* legislativo";

PRESO ATTO di quanto previsto dalla disciplina di diritto intertemporale dettata dalla citata Circolare congiunta del 06/08/2026, la quale ripartisce i compiti istruttori e definisce le modalità di conclusione dei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico in corso di transizione alla data di entrata in vigore della riforma istituzionale;

PRESO ATTO che la citata L.R. 28 maggio 2026, n. 13 ha determinato l'esclusione, dalle competenze dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in materia di energia;

RITENUTO per quanto sopra riportato, che il progetto di variante in esame non costituisce modifica sostanziale dell'intervento già autorizzato e che, pertanto, non ricade nelle ipotesi di cui all'art. 6, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; ne consegue che lo stesso non è soggetto alle procedure di valutazione ambientale previste dalla Parte Seconda, Titolo III, del medesimo decreto;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizione

DECRETA

Articolo 1

All'esito della valutazione preliminare effettuata ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sulla variante progettuale relativa all'adeguamento della potenza dell'impianto mediante utilizzo di moduli fotovoltaici più performanti, finalizzato all'allineamento dei parametri di potenza alla Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) rilasciata dal gestore di rete per il "*Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza di picco 9395,88 kW, denominato "IMPIANTO FOTOVOLTAICO GELA" e relative opere connesse da realizzarsi nel Comune di Gela, C.da Piano Mendola (CL)"*, proposto dalla Società SOLAR PV 3 SRL, (Codice Progetto CL_007_IF02287 - Codice Procedura 2287), si ritiene che la stessa non rientri nelle fattispecie di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo e, conseguentemente, non deve essere sottoposto ad alcuna delle procedure di valutazione ambientale previste dalla Parte seconda - Titolo III del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Resta fermo l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni e condizioni contenute negli atti di cui al D.A. VIA n. 32/GAB del 19/02/2026.

Articolo 2

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere C.T.S. n. 918/2026, approvato nella seduta del 10/09/2026, nel quale sono esposte le motivazioni della decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 9, comma 10, del D.Lgs 190/2024 e ss.mm.ii., il presente provvedimento insieme al provvedimento di VIA 32/GAB del 19/02/2026 sono integrati nel provvedimento autorizzatorio unico, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs

190/2024, necessario alla costruzione e all'esercizio del progetto.

Articolo 4

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sulla base delle informazioni contenute nella documentazione progettuale depositata dal Proponente e consultabili nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Cod. Procedura 2287).

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato (*www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente)* e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9 del 07/05/2015.

Ai sensi dell'art. 6 comma 9 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 2287).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 09/10/2026

Il Dirigente Generale DRA

Arch. Calogero Beringheli

CALOGERO BERINGHELI
2026.10.09 09:34:54
CN=CALOGERO BERINGHELI
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits